



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2017 FASC. II
(ESTRATTO)

ANNIVERSARIO

1° LUGLIO 1867-1° LUGLIO 2017

UN ECCEZIONALE CANADA DAY

A 150 ANNI DALLA PRIMA "COSTITUZIONE FEDERALE"

1° LUGLIO 2017

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Anniversario

1° LUGLIO 1867- 1° LUGLIO 2017, un eccezionale Canada Day a 150 anni dalla prima “Costituzione federale”

1. A mezzogiorno del primo luglio di centocinquant'anni fa entrava in vigore, dopo essere stato approvato dal Parlamento di Londra, il [British North America Act](#) (1867, 30-31 Victoria, c. 3 - U.K.).

Prendeva così vita il Dominion of Canada, ossia una “confederazione” tra enti territoriali (Provinces) improntata ad una forma di governo parlamentare assai prossima a quella della madre patria britannica.

Queste caratteristiche erano, del resto, chiaramente esplicitate dal Preambolo del [BNA Act](#), che ci si accinge qui a rievocare: “the Provinces of Canada, Nova Scotia, and New Brunswick have expressed their Desire to be federally united into One Dominion under the Crown of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, with a Constitution similar in Principle to that of the United Kingdom”.

Una tale dichiarazione testimoniava, inoltre, della consapevolezza che il [BNA Act](#), pur coincidendo con una legge del Parlamento di Westminster, costituiva nella sostanza una vera e propria Costituzione per il Paese nordamericano. Risultò, infatti, subito chiaro come si ambisse a riflettere in un testo scritto regole costituzionali di governo riconoscibili sul territorio metropolitano in forme perlopiù consuetudinarie (anche se solo più di recente si sarebbe proceduto ad ufficializzarne la qualifica di legge costituzionale col [Canada Act](#) del 1982, in una con la conquista della sovranità piena).

Guardando, per altro verso, al passato, la nuova “Costituzione” recava visibilmente in sé i segni di vicende complesse e distese nel tempo, almeno da quando, dopo la fase coloniale francese, il [Trattato di Parigi](#) era venuto, alla fine della guerra dei Sette Anni, a sancire il passaggio pressoché totale sotto la sovranità inglese della Nouvelle France (1763).

Con l'istituzione, in seguito, di un'assemblea elettiva autoctona e di un governatore nominato dalla Corona alla guida del Paese (1832), e con la consacrazione, poco più tardi, del principio della responsabilità del governo nei confronti della maggioranza parlamentare (sia pure al prezzo dell'incendio del Parlamento di Montreal a seguito della firma nel 1849 del cd. [Rebel Indemnity Bill](#) da parte di lord Elgin), sarebbero state quindi poste le premesse dell'assetto costituzionale del 1867.

Di questo passato restava peraltro ben discernibile nella nuova “Costituzione” anche il forte ruolo della componente francofona (pur se, al tempo, ormai superata numericamente da quella anglofona). Proprio la frattura linguistica, religiosa e

culturale tra le due Province del Québec francese e dell'Ontario inglese stava infatti all'origine della soluzione confederale. Del resto, lungi dall'affievolire questa risalente differenziazione, la situazione politica precedente al [BNA Act](#) l'aveva, per così dire, rilanciata a causa del sostanziale insuccesso dell'[Act of Union](#) del 1840, concepito anche allo scopo di far prevalere definitivamente la tendenza assimilatrice della componente francese da parte di quella inglese. Senza voler certamente trascurare anche altri importanti passaggi istituzionali, la spinta "federativa" (usando qui l'aggettivazione poi invalsa) aveva ricevuto, infatti, nuova linfa dalla torsione senza resistenze della prassi istituzionale in senso "quasi federativo", che affidava in esclusiva alla componente linguistica interessata la disciplina degli affari più pertinenti alla propria identità politico-culturale: in difformità, è vero, dalla lettera e dallo spirito dell'[Act of Union](#), ma in senso più consentaneo alla convivenza tra etnie.

Ad una simile demarcazione materiale si ispirò, del resto, la distribuzione tra il centro e la periferia delle competenze legislative effettuata dal [BNA Act](#) (artt. 91-95), che assegnava, in particolare, ai parlamenti provinciali la regolamentazione della proprietà, dei diritti civili, dell'istruzione, dell'organizzazione municipale, della celebrazione dei matrimoni, dei tributi e dei lavori d'interesse locale. Con la fondamentale differenza, però, rispetto all'esperienza federale dei confinanti States, data dal fatto che la Costituzione canadese affidava al potere federale le competenze eccedenti quelle enumerate delle Province (art. 91).

Alla base della soluzione "federale", intesa a riunire entità territoriali che, fino ad allora, avevano vissuto come soggetti distinti ed autonomi (si è appena detto dello scarso rendimento dell'[Act of Union](#) tra Ontario e Québec), giocarono, però, anche fattori esterni di carattere cautelativo, sia sul piano economico, dato che aveva ormai preso piede nella madrepatria, insieme alla fine del protezionismo coloniale, il libero scambio commerciale, sia su quello difensivo, a causa delle forti tensioni suscitate dall'esito della guerra di Secessione negli Stati Uniti. In quest'ultima prospettiva, l'[Act](#) qui ricordato sembrava infatti anche voler parare il rischio che la vittoria militare degli Stati nordisti potesse spingere per l'annessione dei territori ancora rimasti sotto il giogo degli inglesi. Gli avvenimenti successivi si incaricheranno di smentire questa temuta ipotesi: anzi, sortite ostili al Canada saranno contrastate senza esitazioni da Washington; mentre sembra ormai anche revocato in dubbio che l'annessione del Canada avesse potuto costituire il reale obiettivo nella guerra degli USA contro la Gran Bretagna del 1812. Venne dunque mantenuto un rapporto di buon vicinato che la scelta stessa del nome di Dominion da parte della nuova entità politica canadese ebbe a cuore di non turbare ("the name 'would wound the sensibilities of the Yankees'. So instead of a kingdom, Canada was to be a 'dominion'").

2. Anche l'organizzazione parlamentare risultò abbastanza peculiare, incrociando la composizione tipica di un moderno Stato federale con quella tradizionale del sistema inglese. Essa era, infatti, imperniata su due Camere: quella dei Comuni (con seggi elettivi attribuiti in proporzione alla popolazione delle singole Province dell'Ontario, del Québec, della Nuova Scozia e del Nuovo-Brunswick), e quella del Senato (in cui tre entità territoriali, Ontario, Québec e Province marittime, comprendenti la Nuova Scozia ed il Nuovo-Brunswick, comparivano con lo stesso numero di membri nominati a vita con decreto reale), laddove la fondamentale funzione legislativa ne uscì però conformata sul modello della Queen-in-Parliament, essendovi associata anche la Regina con il proprio potere di sanzione.

Accennando ora alla strutturazione costituzionale della forma di governo, il [BNA Act](#) configurò l'ordinamento canadese come una monarchia costituzionale, colta, però, già nella sua fase evolutiva di tenore parlamentare, per cui ogni atto emanato dal Governatore generale in nome del Sovrano sarebbe stato in realtà ascrivibile nella sostanza alla volontà del Primo Ministro e del Governo (art. 12), di cui facevano parte parlamentari tratti dalle file della maggioranza politica. Sicché vi si consolidò la regola della responsabilità politica del Governo davanti ai Comuni (già acquisita, del resto, come accennato in precedenza, al tempo di lord Elgin).

La forma di governo risultava, dunque, un precipitato della dominazione britannica, secondo il modello che sarà più tardi denominato Westminster; né la circostanza sorprende visto che anche le altre convenzioni costituzionali della madre patria, insieme alla Common Law di derivazione giudiziaria, ebbero a confluire nella Costituzione canadese intesa nel suo significato più ampio ed esaustivo.

Questa osservazione vale anche per quanto riguarda il principio della separazione dei poteri, benché esso nel [BNA Act](#) non si stagliasse visibile come nella Costituzione americana (vi era però inequivocamente garantita l'inaMOVibilità dei giudici superiori: art. 99). D'altro canto, non sarebbe stato proprio di un sistema parlamentare un'affermazione radicale in tal senso, prevalendovi la tendenza ad un bilanciamento dei poteri stessi attraverso moduli collaborativi (è la formula della fusion of powers coniata proprio per la Gran Bretagna vittoriana da Walter Bagehot).

Comunque sia, l'organizzazione della giurisdizione fu plasmata dal [BNA Act](#) prevalentemente su quella preesistente in ciascuna delle province, prevedendosene, però, la possibilità di un riassetto (art. 101) basato sull'istituzione a livello federale di Corti di appello e di una Corte Suprema. Quest'ultima verrà istituita nel 1875, ma stenterà a decollare, riuscendo ad assumere il ruolo pregnante della sua omologa statunitense solo assai più tardi a seguito della cessazione, nel 1949, delle funzioni nell'ambito dell'ordinamento canadese del Judicial Committee of the Privy Council di Londra).

3. Sono parecchi gli altri punti di rilievo che la brevità di questo ricordo costringe a trascurare: tuttavia, per concludere, non si può omettere un accenno innanzi tutto alla consistenza dei diritti personali, per i quali la scarsità di riferimenti ha originato nei confronti del [BNA Act](#) la definizione di uno “small bill of rights”. Nella “Costituzione” nel 1867, compaiono, infatti, solo poche pertinenti disposizioni relative ai diritti elettorali politici (art. 41) e ai diritti scolastici (art. 93), insieme a previsioni implicanti il diritto di proprietà (art. 23) ed il libero transito delle merci (art. 121). Una menzione a parte merita l’art. 133 dedicato al bilinguismo in cui ancora una volta ebbe a riflettersi nell’Act la caratteristica binazionale del Canada, pur con le incertezze e le ambiguità derivanti sia dalla novità del caso (solo la Svizzera presentava nel 1867 una situazione simile), sia dalla predominanza anglofona, che, dalla regola del bilinguismo nell’assetto costituzionale dello Stato, riuscì a lasciar fuori non casualmente l’organizzazione del potere esecutivo. Ciò, tuttavia, non autorizza a pensare che i canadesi siano rimasti privi per lungo tempo di fondamentali tutele, dal momento che specie le corti ebbero un ruolo decisivo nell’accreditare la vigenza di un catalogo implicito di diritti, basandosi particolarmente sul tenore del brano costituzionale riportato all’inizio, dove è messa in risalto la conformità dell’ordinamento canadese a quello della madre patria britannica.

Per il resto, il Canada arriverà a dotarsi di documenti propri in questo delicato settore solo dopo la metà del secolo scorso: dapprima con il parsimonioso Canadian Bill of Rights del 1960 e, quindi, anche a seguito della relativa ineffettività di quest’ultimo, con la Canadian Charter of Rights and Freedoms ricompresa nel [Canada Act](#) del 1982, transitando nel 1977 per il Canadian Human Rights Act specificamente dedicato a combattere ogni sorta di discriminazione. Il secondo ed ultimo punto da considerare riguarda il regime giuridico dello stesso [BNA Act](#), dal momento che non vi fu inserita alcuna previsione intesa a disciplinarne la modificazione da parte canadese, intendendosi così evidentemente sottolineare come il relativo potere restasse esclusivo appannaggio della fonte legislativa britannica. La successiva vicenda politico-costituzionale sarà, del resto, costretta a tenerne conto fino al già ricordato [Canada Act](#) del 1982, con cui, dopo oltre un secolo di avvenimenti anche assai critici, verrà trasferito finalmente al Paese nordamericano anche il supremo potere costituente detenuto fino ad allora dal Parlamento di Londra. Si è trattato, com’è noto, della cd. Patriation della Costituzione, di cui non sembra abbastanza espressiva la corrente traduzione con “rimpatrio” (la Costituzione canadese non è mai “espatriata” e, d’altro canto, vi sarebbe stato alla bisogna il termine “repatriation”), parendo preferibile quella (è vero, abbastanza inusitata) di “patrificazione”, poiché allude invece all’attività di rendere “padre”: nel nostro caso, l’ordinamento canadese rispetto alla sua Costituzione. Ma questa, tutto sommato, è storia recente, anche se tutto si deve a quel giorno dell’estate di centocinquanta anni fa.

(p.c.)